



Fondata in Bologna il 3-10-1974
Legge Regionale 10 luglio 2006, N.9

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Centro Parco "Casa Fantini", via Jussi, 171 Farneto - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)

www.fsrer.it - fsrer@pec.it

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversita' - Romagna

parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it

promozione@parchiromagna.it

Oggetto: Ulteriori osservazioni e integrazioni della Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna LR n.9/2006, ai documenti posti in consultazione per la redazione del Piano Territoriale del Parco della Vena del Gesso Romagnola.

Nel ribadire quanto già scritto nel documento inviato in data 23 giugno 2023 avente oggetto "Osservazioni della Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna LR n.9/2006, ai documenti posti in consultazione per la redazione del Piano Territoriale del Parco", in base alla proroga concessa sino al 30 ottobre per la presentazione di osservazioni, inviamo ulteriori integrazioni e specificazioni.

Con l'approvazione da parte dell'UNESCO a Patrimonio Mondiale dell'Umanità dei fenomeni carsici e grotte dell'appennino settentrionale si è aperto un nuovo scenario e reso più stringente la necessità di proteggere gli ambienti carsici e tutelare questo prezioso bene comune. Inoltre è ormai ineludibile la necessità di definire negli atti amministrativi la cessazione della distruttiva attività estrattiva ad opera della cava di Monte Tondo.

È lo stesso Ente parchi che riconosce tale necessità. Infatti scrive nella "Relazione Illustrativa" che: *"Cava di Monte Tondo: Si tratta senza alcun dubbio e di gran lunga della maggiore emergenza ambientale della Vena del Gesso, tale da mettere assolutamente in secondo piano ogni altro problema connesso alle aree carsiche del Parco. I sistemi carsici gessosi alterati dall'attività di cava sono tra i maggiori non soltanto della Vena del Gesso ma dell'intera Unione Europea. Sono state direttamente intercettate dall'attività di cava con pesanti ripercussioni sull'idrologia sotterranea e di superficie le seguenti grotte..."* Concetto ribadito anche nel "Quadro Conoscitivo" dove oltre ad essere affermato *"...Con la decisione di istituire un "polo unico" regionale d'attività estrattiva nei gessi si definì a suo tempo un punto di equilibrio tra le esigenze economiche e ambientali, privilegiando di gran lunga le prime. Tale "polo" fu individuato nei Gessi di Monte Tondo: la durata dell'attività estrattiva, la quantità di prodotto coltivato, le modalità operative rispondenti a sole esigenze economiche, hanno fatto sì che il livello di sopportazione fisico dell'ambiente sia stato ampiamente superato, avviando un processo di degrado gravissimo e superiore ad ogni previsione."* viene poi dichiarato *"che l'attività estrattiva deve quindi avvenire, in futuro, in maniera subordinata alla salvaguardia di quanto resta dell'originario ambiente. ..."*, ma a questa dichiarazione non fanno seguito



Fondata in Bologna il 3-10-1974
Legge Regionale 10 luglio 2006, N.9

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Centro Parco "Casa Fantini", via Jussi, 171 Farneto - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)

www.fsrer.it - fsrer@pec.it

decisioni coerenti anzi ancora una volta si agevolano le esigenze economiche anziché proteggere l'ambiente.

Nei documenti sino ad ora redatti, in merito a quei sistemi carsici considerati *"tra i maggiori non soltanto della Vena del Gesso ma dell'intera Unione Europea"* e oggi Patrimonio Mondiale dell'Umanità viene scritto che *"...il Parco si propone l'obiettivo di inserire tutte le cavità in questione in zona B alla dismissione dell'attività estrattiva. ..."* Se già oggi viene riconosciuto che questi sistemi carsici, tutti ricompresi nel sito Rete natura 2000, abbiano i requisiti per essere in zona B, perché rinviare tale decisione alla cessazione dell'attività estrattiva? Perché, se così importanti, lasciarli in gran parte nell' *"area contigua"* che ricordiamo essere *"l'area non ricompresa nel Parco con funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso"*, mentre coerenza con quanto affermato vuole che essi siano in zona B ovvero *"di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti"*.

Nelle *"Norme Tecniche di Attuazione"* si legge *"Le zone di Parco, costituiscono il sistema ambientale portante dell'area protetta, rappresentando l'insieme delle aree a maggior pregio naturalistico, contenenti gli elementi di maggiore importanza conservazionistica e, in particolare, l'emergenza della Formazione Gessoso-solfifera e l'insieme del sistema carsico della Vena del Gesso romagnola."*.

Perché si continua a ritenere che il sistema carsico del Re Tiberio e dei Crivellari non debbano essere, a maggior ragione oggi che sono Patrimonio Mondiale dell'Umanità, parte del *"sistema ambientale portante dell'area protetta"*?

Ma questa volontà di subordinare l'ambiente alle sole esigenze economiche è poi confermata nelle *"Norme Tecniche di Attuazione"* dove si prevede la costituire una così detta *"AC.CAV – aree contigue di Monte Tondo"* più ampia del vigente limite del PIAE. Perché estendere questa area oltre il confine del PIAE quando si sa che, tale limite, è invalicabile? La legge stabilisce che oltre tale area la cava non può espandersi e questo, oltre alla cessazione dell'attività estrattiva, è l'impegno che lo Stato italiano, coerentemente con quanto approvato da tutte le amministrazioni compreso l'Ente parchi, si è assunto nei confronti dell'UNESCO. Ma poi viene stabilito di peggio, ovvero che, in questa area, *"In caso di intercettazione di ipogei naturali, ne dovrà immediatamente essere data comunicazione all'Ente Parco, al fine di ispezionare, analizzare e mappare l'ipogeo prima di procedere con l'attività estrattiva, eventualmente valutando l'opportunità di variare il piano delle attività, in base alla rilevanza della cavità scoperta, nel rispetto dell'art. 6, comma 7, lett. c) della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 10."* Ebbene, la legge citata VIETA *"la modifica o l'alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei"* per quale motivo si intende contemplare la possibilità di modificare o alterare quei fenomeni carsici che la legge, rigorosamente, protegge?



Fondata in Bologna il 3-10-1974
Legge Regionale 10 luglio 2006, N.9

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Centro Parco "Casa Fantini", via Jussi, 171 Farneto - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)

www.fsrer.it - fsrer@pec.it

L'importanza dei fenomeni carsici nell'area di Monte Tondo è indiscutibile e, oltre a essere protetta da suddette normative, essi sono afferenti ai sistemi carsici oggi diventati Patrimonio Mondiale dell'Umanità.

Riteniamo che compito fondamentale di un Ente Parchi sia quello di tutelare un bene comune naturale, patrimonio di tutti i popoli, e non quello di autorizzarne la distruzione. La subalternità agli interessi economici di parte, rispetto alla tutela di un bene comune patrimonio di tutti, è poi ribadita dal fatto che in nessun documento si faccia riferimento alla chiusura definitiva della cava entro un tempo limite. L'Ente Parchi dovrebbe essere al corrente dallo studio del 2021 commissionato dalla Regione hai fini di definire il nuovo PIAE. Ma giova ricordare che questo studio raccomanda di *"considerare il nuovo periodo di attività come l'ultimo possibile e concedibile, inserendo opportune clausole di salvaguardia negli atti autorizzativi corrispondenti"*; perché, quindi, l'Ente non fa la sua parte e inserisce tali clausole di salvaguardia nel Piano Territoriale?

La legge stabilisce che *"nelle zone A, B, C e D è vietata l'apertura di miniere e l'esercizio di attività estrattive anche se previste dalla pianificazione di settore. Nelle aree contigue dei Parchi si applica il medesimo divieto fatta salva la possibilità del piano territoriale del Parco di prevedere attività estrattive, da attuarsi tramite piani delle attività estrattive comunali, esclusivamente se la gestione e la sistemazione finale delle aree interessate è compatibile con le finalità del Parco ed in particolare contribuisce al ripristino ambientale delle aree degradate"*.

La legge, quindi, dà facoltà di potere disporre nel Piano Territoriale che l'attuale cava di Monte Tondo non si potrà ampliare mai più oltre l'attuale limite del PIAE. Nel contempo l'Ente può chiedere che il nuovo PIAE contempli la clausola di cessazione dell'attività entro i prossimi 10 anni o prima ad esaurimento del materiale autorizzato. Fare questo è un dovere perché coerente con le finalità del Parco, nel rispetto delle leggi che vietano la distruzione o l'alterazione dei fenomeni carsici e nell'impossibilità di ripristinare un ambiente devastato al punto di avere *"profondamente e in modo irreversibile alterato e modificato la situazione originaria dell'affioramento della Vena dei Gessi"* e nonostante ciò ancora oggi si vuole continuare a distruggere.

Nello "Studio di Incidenza" si afferma che *"Nelle aree contigue sono da favorire e sostenere tutti gli interventi volti alla progressiva valorizzazione ambientale del territorio, alla rinaturalizzazione di ambienti antropizzati, alla salvaguardia dei caratteri originari degli insediamenti umani e di quelli dell'agricoltura tradizionale. A tal fine sono da promuovere interventi destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed al mantenimento delle attività produttive a basso impatto ambientale, alla riconversione di quelle esistenti non compatibili con le finalità del Parco"*. L'attività estrattiva rappresenta da sempre



Fondata in Bologna il 3-10-1974
Legge Regionale 10 luglio 2006, N.9

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Centro Parco "Casa Fantini", via Jussi, 171 Farneto - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)

www.fsrer.it - fsrer@pec.it

una delle cause di degrado ambientale a maggiore impatto in quanto modifica in modo irreversibile la morfologia del luogo. Come si può considerare a *"basso impatto ambientale"* compatibile *"con le finalità del Parco"* una cava all'interno di un'area definita Patrimonio Mondiale dell'Umanità? Perché con il Piano Territoriale si continua ad agevolare tale attività? Nulla è stato fatto dal 2001 (studio ARPA) per una *"riconversione"* dell'attività produttiva che non sia più basata sulla distruzione dell'ambiente? Perseverando su questa strada si finirà per non salvare né l'ambiente né il lavoro, dimostrando nessun tipo di lungimiranza.

Se come viene scritto nella "Relazione Illustrativa" *"Lo scopo fondamentale del Piano è, pertanto, quello di proteggere in modo assoluto le emergenze ambientali più rare, o addirittura uniche, che caratterizzano questo territorio, garantendo tutti gli elementi necessari a conservare gli altri siti e gli altri elementi di valore conservazionistico, anche mediante norme più restrittive nelle parti meglio conservate e negli habitat di specie di particolare importanza"* occorre una riscrittura di alcune parti dei documenti in consultazione, già inadeguate prima e, ora, ancora di più ingiustificate.

In sintesi, nel Piano Territoriale riteniamo vada stabilito quanto segue (ovviamente eliminando quanto in contraddizione):

- Il nuovo periodo di attività, previsto dal prossimo PIAE 2022/2032, è comunque l'ultimo possibile e concedibile, indipendentemente dalla eventuale minore utilizzazione da parte del concessionario del volume autorizzabile.
- Inserire da subito in zona B (fatto salvo i sistemi carsici presenti nelle zone A) tutte le grotte, risorgenti e i bacini di assorbimento delle acque carsiche.
- Confermare che è vietata la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo; la modifica o l'alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei.
- La sottozona "AC.CAV – aree contigue di Monte Tondo" va limitata esclusivamente all'area compresa entro il vigente PIAE.
- Confermare le attuali modalità di monitoraggio che prevedono l'intervento della FSRER che in base alla LR n. 9/2006 è referente per l'attività speleologica regionale.

Bologna li 16/10/2023